

(N. 335)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ONOFRIO, DE CINQUE, SAPORITO, FERRARA Nicola, SCARDACCIONE, BERLANDA, COCO, SANDULLI e JERVOLINO RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1983

Proroga dei termini di scadenza stabiliti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, riguardante misure fiscali per lo sviluppo della edilizia abitativa

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 aprile 1982, n. 168, dettata per concedere agevolazioni tributarie per la compravendita di immobili, mirava a stabilire un regime agevolativo di carattere temporaneo, in attesa di una più ampia revisione del sistema impositivo sulla casa, che il Governo aveva annunciato sarebbe entrato in vigore con il 1° gennaio 1984; nel suo complesso, e pur con notevoli imprecisioni terminologiche e dubbi interpretativi, alcuni dei quali non ancora risolti, la suddetta legge ha dato buona prova, riuscendo a mobilitare il mercato immobiliare con un notevole incremento delle contrattazioni, e favorendo l'acquisto della proprietà della casa da parte di numerose famiglie.

Il Governo è stato ripetutamente sollecitato, da più parti, a presentare tempestivamente un provvedimento di proroga, con alcune opportune modifiche dettate dalla esperienza, della suddetta legge, non avendo mantenuto l'impegno ad elaborare una nuova organica disciplina tributaria sulla casa in tempo utile per la sua entrata in vigore con il prossimo 1984. Al fine di evitare dannose soluzioni di continuità nel regime, attualmente agevolato, ma che in prospettiva dovrebbe diventare normale, dell'imposizione tributaria sui trasferimenti immobiliari, ed anche per mantenere una eguaglianza tra le vendite fatte in regime IVA (che scontano il 2 per cento, oltre la tassa fissa) e quelle

fatte invece in regime di imposta di registro che in mancanza di proroga della legge n. 168 tornerebbero dopo il 31 dicembre 1983 al 10 per cento complessivo (8 per cento di registro e 2 per cento di trascrizione e catasto), oltre al carico dell'INVIM, si chiede con la presente proposta, in mancanza dell'iniziativa del Governo, che speriamo si dimostri però favorevole, una proroga di almeno un anno del termine di scadenza per il godimento delle suddette agevolazioni, portandolo al 31 dicembre 1984, in modo da consentire l'elaborazione di una più ampia revisio-

ne dell'imposizione fiscale sui trasferimenti immobiliari, da più parti auspicata.

Con l'articolo 2, ai soli fini interpretativi, onde definire una controversia tuttora largamente presente in sede applicativa, si comprendono tra i fabbricati ammessi alle agevolazioni anche quelli rurali, non apparendo equo che proprio essi vengano esclusi da tali benefici.

Si confida pertanto nella sollecita e benévola disponibilità del Senato ad approvare in tempo utile il presente disegno di legge. Si chiede la procedura d'urgenza, data la imminente scadenza del termine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 22 aprile 1982, n. 168, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

I fabbricati o porzioni di fabbricati considerati nel sesto comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, si intendono comprensivi anche dei fabbricati rurali.